

Struttura e contributi della relazione annuale: utilizzo da parte della Commissione Tecnico Consultiva

C. Maffei, F.Del Corno, M.G. Strepparava, P.Petrini

Incontro con i rappresentanti degli Istituti di Psicoterapia abilitati ad istituire ed
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia

Roma, 22 giugno 2007

La normativa

(Regolamento DM 509/98 Art. 4, comma 2)

Gli istituti riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a costituire un comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell'istituto, nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3. Il comitato presenta ogni anno al Ministero una **relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica** svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla commissione.

una domanda ed un inizio di risposta

- quali sono la funzione, e l' utilità, della relazione per la commissione, il ministero e le scuole stesse ?
- la risposta parte dal contesto istituzionale ed operativo in cui la relazione annuale si inserisce

- La normativa vigente definisce i criteri per l'attivazione da parte di Istituti privati di corsi di specializzazione in psicoterapia che forniscono un titolo riconosciuto ed equivalente a quello delle scuole di specializzazione universitarie
- Ciò implica **l'assunzione di responsabilità** di un compito di valore sociale: la formazione di professionisti abilitati ad interventi terapeutici specialistici nel campo della salute mentale

La valutazione

- Un aspetto fondamentale di tale assunzione di responsabilità riguarda l'adeguatezza del **rapporto tra obiettivi e risultati formativi**
- Il rilevamento di tale adeguatezza è oggetto dell'attività di **valutazione** che ha:
 - *valore strategico quale strumento di verifica della realizzazione degli obiettivi programmati in termini di qualità e quantità dei processi e dei prodotti della formazione, della ricerca e della gestione, al fine di assicurare una **funzione di garanzia** nei riguardi degli utenti e della società nel suo complesso (CNVSU DOC 6/97).*


Il processo di valutazione

Il processo di valutazione è sostanzialmente standardizzato, nel senso che prevede più o meno sempre gli stessi tipi di attività o azioni che occorre comunque svolgere:

- a) definizione dell'oggetto della valutazione (progetto, attività, ecc.);
- b) descrizione degli obiettivi stabiliti *ex ante* dai soggetti responsabili;
- c) definizione dei criteri, delle variabili e degli indicatori per la valutazione;
- d) definizione delle procedure e metodologie di valutazione;
- e) raccolta dei dati e della documentazione (adeguato sistema informativo);
- f) valutazione del progetto, attività, ecc.;
- g) effetti-azioni (retroazioni) del processo di valutazione.

(da Atenei – Università obiettivo valutazione 1 Analisi – n. 5-6 2002)

formazione




specializzazione in psicoterapia

indirizzo teorico ore di attività programma didattico lezioni e tirocini docenti strutture



relazione annuale



raccolta dati



valutazione interventi



sistema informativo

Gli obiettivi

(Regolamento DM 509/98 Art. 7, comma 1)

I corsi attivati presso gli istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale

I criteri 1. (Regolamento DM 509/98 Art. 2, comma 2)

- validità dell' indirizzo metodologico e teorico-culturale ed evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia
- esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati
- persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'istituto
- qualificato personale docente e non docente
- idonee strutture e attrezzature, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi

I criteri 2. (Regolamento DM 509/98, Art. 8)

1. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
2. L'insegnamento teorico prevede:
 - a) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;
 - b) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto.
3. La formazione pratica prevede:
 - a) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto; formazione che prevederà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico;
 - b) per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto.

I criteri 3. (Regolamento DM 509/98, Art. 11, comma 1)

La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento dell'istituto

Le procedure e le metodologie

- Lo strumento di valutazione principale è costituito dalla **relazione annuale** (Regolamento DM 509/98, Art. 4, comma 2)
- L'utilità primaria di essa, in funzione del processo valutativo, è legata alla possibilità di **raccogliere dati di sistema, completi omogenei ed affidabili, finalizzati alla costruzione di un sistema informativo (banca dati)**

- L'utilità primaria della banca dati è legata alla costruzione di **indicatori di qualità**
- Gli indicatori di qualità non servono a definire "i buoni e i cattivi", non servono a costruire classifiche, ma ad **identificare le strategie ed i progetti correttivi dei problemi individuati**

Lo schema della relazione annuale 2006 (1)

- Indirizzo scientifico ed eventuale sottoindirizzo
- Composizione del comitato scientifico
 - Tipologia docente universitario e SSD (congruità DM 509/98 Art.8)
- Attività didattiche
 - Annualità
 - Tipologia (teorica, teorico-pratica, tirocinio)
 - Denominazione discipline
 - numero di ore per disciplina
- Docenti
 - Qualifica (universitario, dipendente pubblico-privato, professionista)
 - Numero ore erogate
 - Produzione scientifica (ultimi tre anni)
- Docenze
 - Materiale didattico su sito Web (tipologia e accessibilità)

Lo schema della relazione annuale 2006 (2)

- Tirocini
 - Convenzioni attive (tipologia istituzione, periodo validità, numero posti, esplicitazione attività psicoterapica)
 - Tipologia strutture effettivamente disponibili
 - Attività cliniche svolte
 - Popolazione di riferimento
 - Tutori (qualifica, eventuale orientamento teorico, tipologia attività svolta con studenti, numero ore effettivamente erogate per studente, numero studenti seguiti)
 - Ore tirocinio svolte nominalmente da ogni allievo
- Diplomatici
- Iscritti
- Attività scientifica
 - Eventuale attività di ricerca
 - Congressi, seminari, ecc.
- Piano didattico 2007

Commento

Questo è un primo passo per costruire un sistema di qualità:

- la Commissione ritiene che i passi successivi comincino oggi, attraverso un fruttuoso, concreto dialogo con gli Istituti
- vi chiediamo quindi una collaborazione attenta ed attiva

Grazie per l'attenzione !